

CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI PISA STATUTO SEZIONALE	Statuto –Tipo esclusivamente per Sezioniconstituite o costituende inEnte del Terzo Settore (ETS)
Approvato dall'Assemblea del 4/3/2004, in parte modificato dall'assemblea straordinaria del 26/10/07.	Testo approvato del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo nella riunione straordinaria del 15 febbraio 2020
Titolo I: Denominazione - Sede - Durata	TITOLO I DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA
Art. 1 - E' costituita con sede in Pisa l'associazione denominata "CLUB ALPINO ITALIANO Sezione di Pisa" e sigla "CAI Sezione di Pisa". L'associazione, fondata nel 1926, è soggetto di diritto privato ed ha durata illimitata. L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.	Art. 1 –Denominazione e Durata E' costituita, con sede legale in, l'associazione denominata (<i>scegliere fra le seguenti possibilità</i>) "CLUB ALPINO ITALIANO -Sezione di -ETS" (<i>nel caso di associazione riconosciuta o non riconosciuta</i>) "CLUB ALPINO ITALIANO -Sezione di -APS –ETS" (<i>se la sezione è già o sceglie di essere Associazione di Promozione Sociale</i>) "CLUB ALPINO ITALIANO -Sezione di -ODV -ETS" (<i>se la sezione è già Organizzazione di Volontariato</i>)
Art. 2 - L'associazione è una Sezione del Club Alpino Italiano (CAI) e fa parte del Raggruppamento Regionale Toscano. Essa uniforma il proprio regolamento allo Statuto ed al Regolamento generale del CAI. Gli iscritti all'associazione sono di diritto soci del Club Alpino Italiano.	Essa è struttura territoriale del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti. E' soggetto di diritto privato, dotato di proprio ordinamento che le assicura una autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale. Si rapporta al Raggruppamento (<i>regionale o provinciale</i>)del Club Alpino Italiano, (<i>inserire la denominazione ufficiale della Regione o Provincia Autonoma</i>). L'associazione ha durata illimitata. L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre. (*) (*):NOTA: va ricordato che, dopo l'adozione dello statuto sezionale, l'effettivo riconoscimento della Sezione come ETS avviene con l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - RUNTS
	Art. 2 -Natura L'Associazione non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed improntata a principi di democraticità e uniforma il proprio ordinamento allo Statuto ed al Regolamento Generale del Club Alpino Italiano. Essa opera in forma di azione prevalentemente volontaria.
Titolo II: Scopi e funzioni	SCOPI E ATTIVITÀ
Art. 3 - L'associazione ha per scopo il perseguimento di finalità di solidarietà sociale,	Art. 3 -Scopi e attività L'Associazione ha per scopo di promuovere l'alpinismo in ogni sua

<p>attraverso la pratica dell'alpinismo in ogni sua forma, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane. la tutela del loro ambiente naturale.</p> <p>L'associazione non ha scopi di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale, ed è improntata a principi di democraticità.</p>	<p>manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne specie quelle del territorio in cui si svolge l'attività sociale, e la tutela del loro ambiente naturale, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. (Codice Terzo Settore), aventi ad oggetto (*): (*)<i>NOTA: Inserire le attività, individuandole a cura della Sezione, tra quelle di cui all'elenco previsto dall'art. 5, D. Lgs. 117/2017 e qui indicate ai punti dal 1 a 4 a titolo esemplificativo:</i></p>
	<p>interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;</p>
	<p>organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.;</p>
	<p>organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;</p>
	<p>interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.</p>
<p>Art. 4 - Per conseguire gli scopi indicati all'art. 3, nell'ambito delle norme statutarie e regolamentari del CAI Centrale e del Raggruppamento Regionale Toscano, nonché delle delibere adottate dall'Assemblea dei Delegati, l'associazione provvede:</p>	<p>Per conseguire tali scopi e attività, l'Associazione provvede:</p>
<p>a) alla realizzazione, manutenzione e gestione di rifugi alpini, bivacchi e capanne sociali,</p>	<p>a) alla realizzazione, alla manutenzione, ed alla gestione di rifugi e bivacchi;</p>
<p>b) al tracciamento, realizzazione e manutenzione dei sentieri e delle altre opere alpine, anche in collaborazione con le altre Sezioni,</p>	<p>b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le sezioni consorelle competenti;</p>
<p>c) alla diffusione della frequentazione della montagna ed all'organizzazione di iniziative ed attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche,</p>	<p>c) alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative ed attività alpinistiche, escursionistiche, sciescursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;</p>

d) alla programmazione, organizzazione e gestione in accordo con le scuole CAI competenti in materia, di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, dell'alpinismo giovanile e per quelle ad esse propedeutiche	d) alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole competenti in materia, o alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sciescursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
e) alla collaborazione con le scuole CAI competenti per la formazione dei soci come istruttori di alpinismo, sci-escursionismo, sci-alpinismo e speleologia, accompagnatori di escursionismo ed operatori naturalistici,	e) alla formazione di soci e non soci, in collaborazione con i titolari e le varie scuole del CAI, per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere c) e d);
f) alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano, quali conferenze, mostre, dibattiti e proiezioni,	f) alla promozione, anche in collaborazione con Enti e Associazioni locali, di attività scientifiche, culturali, artistiche e didattiche per la diffusione della conoscenza di ogni aspetto della montagna;
g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano, in particolare allacciando rapporti con i parchi nazionali e regionali di montagna,	g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano;
h) all'organizzazione, anche in collaborazione con le altre Sezioni, di iniziative tecniche idonee per la vigilanza e prevenzione degli infortuni nello svolgimento delle attività sub c), nonché alla collaborazione con il C. N. S.A. S. per il soccorso in montagna di persone in pericolo e per il recupero di vittime di incidenti,	h) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sciescursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al Soccorso di persone in stato di pericolo ed al recupero di vittime;
i) alla pubblicazione di un periodico sezionale denominato "NOTIZIARIO del Club Alpino Italiano - Sezione di Pisa", del quale il CAI Sezione di Pisa è editore e proprietario, alla manutenzione della sede dell'associazione, alla cura della biblioteca, della cartografia e dell'archivio, alla costituzione di una dotazione di materiale alpinistico, sciistico e speleologico, alla stampa di pubblicazioni di interesse per i soci,	i) a curare e diffondere sia a mezzo stampa che in forma elettronica notiziari, periodici, annuari e altre pubblicazioni sezionali;
j) al mantenimento e gestione del sito internet denominato www.caipisa.it .	l) a provvedere alla sede dell'associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l'archivio.
La sezione collabora per i fini sopra indicati anche con gli Enti Locali interessati.	Essa potrà, inoltre, esercitare attività accessorie, anche a carattere commerciale, strumentali e funzionali al conseguimento dei propri scopi istituzionali (**), e assumere partecipazioni in

	enti, associazioni di secondo grado e società commerciali. <i>(**)NOTA: oltre a questa formula generale, possono eventualmente essere qui previste nel dettaglio attività non comprese fra quelle citate nell'articolo, quali ad esempio: "organizzazione e gestione di palestre di arrampicata indoor per i propri soci".</i>
	Art. 4 –Locali sede Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività istituzionali. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.
Titolo III: Soci	TITOLO II - SOCI
Art. 5 - I soci dell'associazione si distinguono in benemeriti, ordinari, familiari e giovani, secondo quanto stabilito dall'art. II.1 dello Statuto del CAI.	Art. 5 -Soci Sono previste unicamente le categorie di Soci contemplate dallo Statuto del Club Alpino Italiano. Partecipano alla attività della Sezione con gli stessi diritti dei Soci ordinari i Soci CAI appartenenti alle Sezioni nazionali che versano la quota associativa sezionale fissata dall'Assemblea. Il Socio della Sezione (persona fisica) che abbia acquisito particolari meriti alpinistici o benemeritenze nell'attività Sociale può essere iscritto, anche alla memoria, in un albo d'onore della Sezione stessa. I soci devono mantenere un comportamento ispirato ad una corretta e civile convivenza. I soci, nello svolgimento dell'attività sociale, devono valutare che le loro capacità siano all'altezza dell'impegno e delle difficoltà prevedibili, gestendo ed attenuando i relativi rischi ed accettando quelli residui.
Art. 6 - Chiunque intenda divenire socio, deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, firmata da almeno un socio presentatore iscritto all'associazione da non meno di due anni compiuti; per i minori di età la domanda deve essere firmata da chi esercita la potestà genitoriale. Sull'ammissione decide il Consiglio Direttivo. Il socio ammesso si impegna ad osservare il presente regolamento, lo Statuto ed il regolamento generale del CAI, dei quali riceve copia all'atto dell'iscrizione; si obbliga inoltre ad osservare le delibere dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo della sezione.	Art. 6 -Ammissione Chiunque intenda aderire al Club Alpino Italiano deve presentare domanda al Consiglio Direttivo della Sezione, completa dei propri dati anagrafici e dell'autorizzazione al trattamento dei dati, su apposito modulo, anche on line. Se minore di età la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potestà. La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo. Il Consiglio Direttivo della Sezione alla quale è stata presentata la domanda, nella prima seduta successiva, decide sull'accettazione o

<p>Art. 7 - L'ammissione accordata prima del 31 ottobre ha effetto per il residuo anno sociale in corso. La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.</p>	<p>eventualmente, in alternativa, esprime la condizione risolutiva di diversa volontà. In caso di avveramento della condizione risolutiva esercitata dal Consiglio Direttivo della Sezione, chi ha presentato la domanda di adesione può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri.</p> <p>Sia in sede di ammissione all'Associazione sia nel corso della vita associativa, non è ammessa alcuna discriminazione di genere, etnica, di ordine politico, religioso, economico e sociale.</p>
<p>Art. 8 - Il rapporto associativo è valido per la durata dell'anno sociale e si intende rinnovato di anno in anno, ove il socio non faccia pervenire al Consiglio Direttivo le proprie dimissioni per iscritto.</p>	
<p>Art. 9 - Il socio è tenuto a versare all'associazione la quota di ammissione e la quota associativa annuale, comprensiva dei contributi ordinari e straordinari secondo le disposizioni dello Statuto e del regolamento generale.</p> <p>Le somme dovute per l'iscrizione devono essere versate immediatamente, quelle per il rinnovo entro il 31 marzo di ogni anno</p> <p>Il socio non in regola con i versamenti non può partecipare alla vita dell'associazione, né usufruire dei servizi sociali, né ricevere le pubblicazioni, Trascorso il termine di chiusura annuale del tesseramento, il Consiglio Direttivo dichiara la morosità del socio e la sua decadenza da tale qualità dandogliene comunicazione.</p> <p>Il socio moroso non può riacquistare la qualità di socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento alla sezione delle quote associative annuali arretrate.</p> <p>Il socio può dimettersi in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.</p>	<p>Art. 7 -Quota associativa</p> <p>Il Socio è tenuto a corrispondere alla Sezione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e di quello sezionale, che gli vengono consegnati all'atto dell'iscrizione in formato cartaceo oppure elettronico; b) la quota associativa annuale; c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative; d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali. <p>Le somme di cui alle lett. b), c), d) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno. Il Socio non in regola con i versamenti non potrà partecipare alla vita sezionale, né usufruire dei servizi sociali, né ricevere le pubblicazioni. Il Socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale e perde immediatamente tutti i diritti spettanti ai soci; la morosità emerge automaticamente dai sistemi informatici in dotazione alla Sede legale dell'Ente. Non si può riacquistare la qualifica di Socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento delle quote associative annuali arretrate alla Sezione alla quale si è iscritti.</p>
<p>Art. 10 - I diritti ed obblighi del socio sono quelli stabiliti nel Titolo 11 dello Statuto e nel</p>	<p>Art. 8 -Partecipazione all'attività associativa</p>

<p>regolamento generale del CAI. I soci, purché maggiorenni, hanno diritto di voto nell'assemblea sezionale ed il diritto di esercitarvi l'elettorato attivo e passivo. La partecipazione alla vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale, Non sono ammesse iniziative dei soci in nome del CAI, se non da questo autorizzate a mezzo dei suoi organi competenti. Non sono ammesse iniziative od attività dei soci in concorrenza od in contrasto con quelle ufficiali programmate dal CAI.</p>	<p>La partecipazione all'attività associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale. Non sono ammesse iniziative dei Soci in nome della Sezione del CAI, se non da questa autorizzate. Non sono ammesse altresì iniziative o attività dei Soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dalla Sezione o dal CAI. Le prestazioni fornite dai Soci sono volontarie e gratuite.</p>
	<p>Art. 9 –Dimissioni Il Socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata. Il Socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione.</p>
<p>9 bis - La richiesta di iscrizione da parte di un socio di altra sezione deve essere comunicata immediatamente alla sezione di appartenenza, Il trasferimento ha effetto dalla data della comunicazione.</p>	<p>Il trasferimento da una Sezione ad un'altra, da effettuarsi contestualmente al rinnovo dell'adesione annuale, avviene tramite il sistema informatico in dotazione alla Sede legale dell'Ente ed ha effetto dalla data della notifica alla Sezione di provenienza.</p>
<p>Art. 11 - La qualità di socio cessa nei casi indicati dall'art. 11.5 dello Statuto e dal regolamento generale del CAI, con le modalità ivi stabilite.</p>	<p>Art. 10 -Perdita della qualità di Socio La qualità di Socio si perde: per dimissioni, morosità, provvedimento disciplinare, per morte del Socio o estinzione della persona giuridica che abbia conseguito l'iscrizione come Socio benemerito.</p>
<p>Art. 12 - Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del socio, che abbia tenuto un contegno contrastante con i principi informatori della vita associativa e con le regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare. Contro i provvedimenti disciplinari il socio può presentare ricorso a norma del Regolamento generale..</p>	<p>Art. 11 –Sanzioni disciplinari Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del Socio che tenga un contegno non conforme ai principi informatori del Club Alpino Italiano ed alle regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare. La competenza per l'irrogazione della sanzione della radiazione è posta in capo al Consiglio Direttivo sezionale. Il provvedimento di radiazione adottato dal Consiglio Direttivo sarà obbligatoriamente comunicato al CDC, che provvede alla eventuale ratifica previa convocazione e ascolto delle parti. Nel caso non ritenga di confermare il provvedimento, il CDC restituisce il procedimento al Consiglio Direttivo della Sezione per l'eventuale applicazione di una sanzione meno afflittiva.</p>

	<p>Art. 12 – Ricorsi In conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento disciplinare, contro i provvedimenti disciplinari il Socio può presentare ricorso al Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri competente per territorio, quale organo giudicante di primo grado. Il Socio ed il Consiglio Direttivo della Sezione possono presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri del Club Alpino Italiano.</p>
Titolo IV: Organi dell' associazione	TITOLO III - SEZIONI
Art- 13 - Sono organi dell'associazione:	Art. 13 -Organi della Sezione Sono organi della Sezione almeno i seguenti:
- l'Assemblea dei soci;	<input type="checkbox"/> l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;	<input type="checkbox"/> il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;	<input type="checkbox"/> il Presidente;
- il Tesoriere;	
- il Segretario;	
- il Collegio dei Revisori dei Conti.	il Collegio dei revisori dei conti,
	l'Organo di Controllo ricorrendone le condizioni di legge e, negli ulteriori casi previsti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
L'Assemblea può nominare un Presidente Onorario come riconoscimento a chi si sia particolarmente distinto per il contributo apportato alla vita sezionale. La carica di Presidente Onorario è compatibile con le altre cariche dell'associazione.	
Art. 14 - Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e devono essere conferite a soci maggiorenni iscritti all'associazione da almeno due anni. Le elezioni e o designazioni sono effettuate con voto libero e segreto. Sono vietate votazioni per acclamazione e per corrispondenza.	<i>Vedi articoli 18 e 27</i>
Capo 1°: Assemblea	ASSEMBLEA DEI SOCI
Art. 15 - L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione; essa rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti e dissenzienti. L'Assemblea:	Art. 14 –Assemblea L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Sezione; essa è costituita da tutti i Soci ordinari e familiari di età maggiore di anni diciotto; le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti. L'Assemblea:

	- adotta lo statuto ed i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- elegge i Delegati all'Assemblea generale e regionale del CAI, i membri del Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti,	- elegge il Presidente sezionale (in alternativa l'elezione può essere effettuata dal Consiglio Direttivo, prevedendolo all'art. 19); - elegge il Consiglio direttivo, il Collegio dei Probiviri ed i delegati all'Assemblea dei Delegati del Club Alpino Italiano nel numero assegnato, scelti tra i Soci maggiorenni ordinari e familiari della Sezione, con le modalità stabilite dal presente statuto, escluso il voto per corrispondenza; elegge il Collegio dei Revisori dei conti, l'Organo di Controllo ricorrendone le condizioni di legge e, negli ulteriori casi previsti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
- approva annualmente il programma dell'associazione, i bilanci preventivo e consuntivo e la relazione del Presidente;	- approva l'operato del Consiglio Direttivo, i bilanci d'esercizio e la relazione del Presidente;
- determina le quote associative e i contributi a carico dei soci per la parte destinata alla Sezione ed eccedente le quote stabilite dall'Assemblea dei Delegati;	- delibera le quote associative ed i contributi a carico dei Soci, per la parte destinata alla Sezione ed eccedente le quote stabilite dall'Assemblea dei Delegati;
- delibera sull'acquisto, sull'alienazione o sulla costituzione di vincoli reali sugli immobili;	- delibera l'acquisto, l'alienazione di immobili o la costituzione di vincoli reali sugli stessi;
- delibera sulle modificazioni da apportare in unica lettura al regolamento dell'associazione;	- delibera sulle modificazioni da apportare allo statuto sezionale in unica lettura;
- delibera lo scioglimento dell'associazione, stabilendone le modalità e nominando uno o più liquidatori;	- delibera sulla fusione o scissione della sezione, sullo scioglimento e conseguente devoluzione del patrimonio;
- delibera su ogni altra questione che le venga sottoposta dal Consiglio direttivo o da almeno 20 soci aventi diritto di voto e contenuta nell'ordine del giorno.	- delibera su ogni altra questione, contenuta nell'ordine del giorno, che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno ... (numero o percentuale) Soci, aventi diritto al voto.
	delibera la promozione dell'azione di responsabilità nei confronti degli organi direttivi.

<p>Art. 16 - L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il 31 marzo per l'approvazione dei bilanci. e per la nomina alle cariche sociali Deve essere convocata senza indugio, su deliberazione del Consiglio Direttivo, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto; può essere convocata dal Consiglio Direttivo quando lo ritenga opportuno.</p> <p>La convocazione, a firma del Presidente o di chi ne fa le veci, avviene mediante avviso che, almeno dieci giorni prima della data dell'assemblea, deve essere esposto nella sede sociale e spedito a tutti i soci ordinari, e da questi ultimi comunicato ai soci familiari, od in alternativa diffuso almeno trenta giorni prima a mezzo del Notiziario Sezionale e mediante l'inserimento nel sito internet www.caipisa.it, eventualmente inviato per posta elettronica ai soci che abbiano fornito alla Segreteria il loro indirizzo.</p> <p>Nell'avviso devono essere indicati l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della convocazione.</p>	<p>Art. 15–Convocazione L'Assemblea ordinaria dei Soci si svolge almeno una volta all'anno entro il termine perentorio del 31 marzo per l'approvazione dei bilanci e la nomina delle cariche sociali. L'assemblea straordinaria può essere convocata ogni volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del CDC, del CDR, del Collegio dei revisori dei Conti della Sezione o dell'Organo di controllo, ricorrendo le condizioni ed i requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore, oppure da almeno dei (numero o percentuale) Soci maggiorenni della Sezione.</p> <p>L'assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata mediante affissione dell'avviso in sezione 20 giorni prima della data stabilita, e con avviso ai soci a mezzo posta o in forma elettronica, almeno 15 giorni prima della data.</p>
<p>Art. 17 - Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale. Ogni socio con diritto di voto può farsi rappresentare in assemblea da altro socio e farlo votare in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta, mediante rilascio di delega scritta. Ogni socio delegato non può portare più di una delega. Per la validità dell'assemblea è necessaria la presenza di persona o per delega di almeno la metà degli aventi diritto al voto; tuttavia in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno 24 ore dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.</p>	<p>Art. 16 –Partecipazione Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i Soci ordinari e familiari maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale relativa all'anno in cui si tiene l'assemblea; i minori di età possono assistere all'Assemblea. Ogni Socio può (oppure: non può) farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio, che non sia componente del Consiglio Direttivo, e farlo votare in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta, mediante rilascio di delega; ogni Socio delegato può rappresentare sino ad un massimo di tre Soci qualora la Sezione abbia un numero di Soci inferiore a cinquecento e di cinque Soci qualora la Sezione abbia un numero di Soci non inferiore a cinquecento.</p> <p>Per la validità delle sedute è necessaria la presenza, di persona o per delega, di almeno metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno un'ora dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. E' escluso il voto per corrispondenza.</p>
<p>Art. 18 - L'Assemblea nomina il presidente, il segretario e, se necessario, tre scrutatori. Il Presidente ha il compito di verificare la validità della convocazione ed in particolare la regolarità</p>	<p>Art. 17 -Presidente e Segretario dell'Assemblea L'Assemblea nomina un Presidente, un Segretario e tre Scrutatori; spetta alla Commissione verifica poteri, nominata dal</p>

<p>delle deleghe; ha la direzione dell'Assemblea. Il Segretario redige il verbale, che viene firmato da lui stesso e dal Presidente.</p>	<p>Consiglio Direttivo, verificare la regolarità delle deleghe ed in generale il diritto di partecipare all'Assemblea.</p>
<p>Art. 19 - Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti, con votazione per alzata di mano, a meno che la maggioranza dei presenti non opti per l'appello nominale o per la votazione segreta. La votazione deve essere segreta per la designazione dei Delegati sezionali alle Assemblee generale e regionale, nonché per la nomina a qualsiasi altro incarico sociale. Le deliberazioni concernenti l'acquisto, l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili devono essere approvate con la maggioranza di due terzi dei soci presenti aventi diritto di voto. La deliberazione di scioglimento dell'associazione deve essere approvata con la maggioranza dei tre quarti dei soci aventi diritto di voto. Tutte le deliberazioni dell'assemblea sono rese pubbliche mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.</p>	<p>Art. 18 –Deliberazioni Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto. Le cariche sociali elettive e gli incarichi sono a titolo gratuito, fatte salve specifiche previsioni normative. Per la designazione e per l'elezione alle cariche sociali il voto è libero, in quanto l'elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi Socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica. La designazione va espressa su scheda segreta: è escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione. A parità di voti è eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI. Sono esclusi dal computo i voti di astensione. Nessun Socio può trovarsi eletto contemporaneamente a più di una carica sociale. Le deliberazioni concernenti l'acquisto, l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su immobili devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti aventi diritto al voto; tali deliberazioni non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo, qualora relative ad acquisto, alienazione o costituzione di vincoli reali su rifugi e opere alpine nei confronti di terzi. La deliberazione di scioglimento della Sezione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti dei Soci aventi diritto al voto. Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono rese pubbliche mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.</p>
<p>Art. 20 - Le deliberazioni concernenti l'acquisto, l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su rifugi ed altre opere alpine e le modifiche del regolamento non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato Centrale di indirizzo e di controllo del CAI, a norma dello Statuto e del regolamento generale.</p>	
<p>Capo 2°: Consiglio Direttivo</p>	<p>CONSIGLIO DIRETTIVO</p>
<p>Art. 21 - Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione. Ad esso spetta la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, salve le limitazioni contenute nel presente regolamento o nello Statuto e nel regolamento generale. In particolare esso:</p>	<p>Art. 19 –Composizione e funzioni Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione della Sezione e si compone di numero ... (almeno quattro) componenti (oppure: di un numero di componenti non inferiore a e non superiore a) compreso il Presidente, eletti</p>

	dall'Assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo assolve almeno le seguenti specifiche funzioni:
- propone il programma annuale di attività dell'associazione e predispone quanto necessario per attuarlo;	- convoca l'Assemblea dei Soci;
- convoca l'Assemblea dei soci;	- propone all'Assemblea dei Soci i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- propone all'Assemblea dei Soci la quota associativa e quella di ammissione per la parte eccedente la misura minima fissata dall'Assemblea dei Delegati;	- nomina la Commissione verifica poteri di cui all'art. 17;
- redige annualmente il bilancio preventivo e consuntivo ed approva la relazione del Presidente;	- redige, collaziona e riordina le modifiche dello statuto della Sezione;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;	- pone in atto le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- delibera sulle domande di iscrizione dei nuovi soci;	- adotta gli atti ed i provvedimenti secondo le direttive impartite dall'Assemblea dei Soci per cui è responsabile in via esclusiva dell'amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;
- delibera la costituzione o lo scioglimento di Sottosezioni, Commissioni e Gruppi e ne coordina l'attività;	- delibera sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali rispetto a quelle generali
- nomina i coordinatori delle commissioni incaricate dello svolgimento delle attività sociali;	- cura la redazione dei bilanci di esercizio della Sezione;
- cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e di quelli sezionale e sottosezionali;	- delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni, Gruppi e Scuole e ne coordina l'attività;
- emana eventuali regolamenti particolari;	- delibera la costituzione di nuove sottosezioni con le modalità previste dal presente statuto;
- proclama i soci venticinquennali e cinquantennali.	- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;
	- nella prima seduta utile decide sull'ammissione di nuovi soci o esercita la facoltà di avvalersi della condizione risolutiva riguardante l'ammissione del socio;
	- delibera sull'accettazione di donazioni di non modico valore e in caso di legati. Qualora la sezione venga istituita erede, l'eventuale accettazione deve avvenire con beneficio di inventario;

	<p>- cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente statuto sezionale;</p>
<p>Art 22 - Il Consiglio Direttivo si compone di undici membri. Nella sua prima riunione nomina tra i suoi componenti il Presidente ed il VicePresidente. Nomina inoltre il Segretario ed il Tesoriere, che possono essere scelti anche tra soci non facenti parte del Consiglio Direttivo; essi, in questo caso, partecipano alle riunioni del Consiglio, ma non hanno diritto di voto.</p>	<p>Art. 20 - Durata e scioglimento</p> <p>Gli eletti durano in carica non più di tre anni e sono rieleggibili una prima volta e lo possono essere ancora dopo almeno un anno di interruzione.</p> <p><i>(NOTA: quest'ultima disposizione può essere derogata dallo statuto delle sezioni per le cariche elettive dei propri organi, escluso il presidente sezionale)</i></p> <p>Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a n. riunioni consecutive. Al consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo subentra il primo dei non eletti, con la stessa anzianità del sostituito.</p> <p>Qualora vengano a mancare la metà dei componenti originari si deve convocare l'assemblea per la elezione dei mancanti entro il termine di trenta giorni. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti. In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti ovvero l'Organo di controllo ricorrendo le condizioni ed i requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore, entro quindici giorni, convoca l'Assemblea dei Soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per la elezione del nuovo ConsiglioDirettivo.</p>
<p>Art. 23 - In occasione del rinnovo del Consiglio Direttivo e degli altri organi sociali, l'Assemblea nomina il Comitato Elettorale, composto da tre membri non candidati, con l'incarico tra l'altro di formare una lista aperta di candidati. Il Comitato Elettorale elegge al suo interno il Presidente ed il Segretario, quest'ultimo incaricato di redigere il verbale delle elezioni, che sarà firmato dai tre membri. Le votazioni si svolgono subito dopo e possono protrarsi per più giorni, secondo modalità fissate dall'assemblea, che si aggiorna di volta in volta fino alla chiusura delle urne. Lo scrutinio avverrà immediatamente e gli eletti saranno come tali proclamati dal presidente dell'assemblea. Il voto è segreto; per il Consiglio Direttivo ogni elettore non può votare più di sei candidati. Risultano eletti i candidati. che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di</p>	

<p>voti è eletto il socio più anziano di iscrizione al CAI ed in caso di nuova parità il socio più giovane di età.</p>	
<p>Art. 24 - Gli eletti durano in carica tre anni e sono immediatamente rieleggibili. Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a tre riunioni consecutive. Al Consigliere, cessato per qualsiasi motivo dall'incarico, subentra, con la stessa anzianità di carica del sostituito, il primo dei non eletti, Qualora il Consiglio Direttivo venga a ridursi alla metà dei suoi componenti, deve essere convocata un'Assemblea per la elezione dei mancanti. Gli eletti assumono l'anzianità di carica dei sostituiti.</p> <p>In caso di dimissioni dell'intero Consiglio, il Collegio dei revisori dei Conti, entro quindici giorni convoca l'Assemblea dei soci, da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione, per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.</p>	
<p>Art. 25 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, o a richiesta di cinque Consiglieri, almeno una volta ogni trenta giorni a data fissa (ad esempio il primo lunedì del mese) o mediante avviso, contenente ordine del giorno, luogo, ora e data della convocazione, affisso in sede almeno cinque giorni prima della riunione. In caso di urgenza gli avvisi possono essere trasmessi anche per telefono od in via telematica.</p> <p>Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal VicePresidente; deve essere presente la maggioranza dei componenti del Consiglio. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. Il verbale delle riunioni è redatto dal Segretario e firmato da quest'ultimo e da chi ha presieduto la riunione.</p>	<p>Art. 22 - Modalità di convocazione</p> <p>Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o dal consigliere anziano o da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei consiglieri almeno una volta ogni</p> <p>..... mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione, ed inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza. Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza od impedimento, dal Vice Presidente, o in mancanza di entrambi dal consigliere con più anzianità di iscrizione al CAI.</p> <p>All'insorgere di eventuale conflitto di interessi su una particolare operazione della Sezione che riguardi il componente del Consiglio direttivo, il suo coniuge o il convivente, i suoi parenti entro il secondo grado, lo stesso componente non può partecipare alla discussione né alle deliberazioni relative, né può assumere in materia incarichi di controllo o di ispezione.</p> <p>I verbali delle sedute sono redatti dal Segretario o da un consigliere all'uopo designato, approvati nella seduta successiva e sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante. I verbali possono essere consultati dai Soci nella sede sociale, previa richiesta al presidente, che non ha facoltà</p>

	di consentire il rilascio delle copie, anche di stralci dei singoli atti consultati.
<p>Art. 26 - I soci, della cui opera si avvale il Consiglio Direttivo, possono essere invitati alle riunioni dello stesso Consiglio con funzioni consultive, ma senza diritto di voto. Tutti i soci possono assistere alle riunioni del Consiglio.</p>	<p>Art. 21 - Convocazione Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati all'Assemblea Generale del CAI ed i Soci che fanno parte degli Organi Centrali del CAI. Il Presidente può altresì invitare alle riunioni, con il consenso del Consiglio Direttivo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.</p>
Capo 3°: Presidente	
<p>Art. 27 - Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione e la firma sociale. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo. Firma con il tesoriere i bilanci ed autorizza i pagamenti. In caso di impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente. In casi di urgenza il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo; tali provvedimenti devono essere ratificati dal Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva alla loro adozione. Il Presidente dirige l'Assemblea dei soci fino alla nomina del suo presidente. Il mandato di Presidente può essere rinnovato una sola volta. Ulteriori mandati possono essere conferiti solo dopo una interruzione di almeno un mandato.</p>	<p>Art. 23 - Compiti e nomina del Presidente Il Presidente della Sezione è il legale rappresentante della stessa; ha poteri di rappresentanza che può delegare con il consenso del Consiglio Direttivo; ha la firma sociale; assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sottoscrive la convocazione dell'Assemblea dei Soci; - convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo - presenta all'Assemblea dei Soci la relazione annuale, accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale della Sezione; - pone in atto le deliberazioni del Consiglio Direttivo; - in caso di urgenza, adotta i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, che dovranno essere ratificati dallo stesso Consiglio nella prima seduta utile. <p>Il candidato alla carica di Presidente della Sezione al momento della elezione deve aver maturato un'anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a tre anni sociali completi. Il Presidente è nominato dall'Assemblea dei Soci. Qualora la Sezione abbia un numero di Soci non inferiore a cinquecento, il Consiglio Direttivo può eleggere il Presidente sezionale.</p>
Capo 4°: Tesoriere e segretario	TESORIERE E SEGRETARIO
<p>Art. 28 - Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle deliberazioni assembleari e sovrintende ai servizi amministrativi dell'associazione, in particolare cura il tesseramento.</p>	<p>Art. 25 - Compiti del Segretario. Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle delibere</p>

	di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi della Sezione.
Art. 29 - Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'associazione. Tiene la contabilità conservandone ordinatamente la documentazione. Verifica la congruenza delle decisioni di spesa con il bilancio preventivo approvato. Esegue i pagamenti autorizzati dal Presidente.	Art. 24 –Compiti del Tesoriere Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della Sezione; ne tiene la contabilità, conservandone ordinatamente la documentazione; firma i mandati di pagamento unitamente al Presidente.
Capo 5°: Collegio dei revisori dei conti	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E ORGANO DI CONTROLLO
Art. 30 - Il Collegio dei revisori dei conti è l'organo di controllo della contabilità sociale. Il Collegio si compone di tre membri, eletti in una lista propria, contemporaneamente e con le stesse modalità del Consiglio Direttivo. Elege al suo interno il Presidente. I membri del Collegio durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I revisori dei conti hanno diritto: - ad assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo; - a fare inserire a verbale le proprie osservazioni; - ad ottenere dal Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali; - a procedere, in ogni momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo. Il Collegio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi; alle sue riunioni si applicano le norme di procedura stabilite per il Consiglio Direttivo.	Art. 26 - Composizione e durata Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Sezione. E' costituito da almeno tre componenti, Soci ordinari con anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due a anni sociali completi. Durano in carica ... anni (non più di tre anni), sono rieleggibili. Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge il presidente tra i propri componenti effettivi, che ha il compito di convocare e presiedere le sedute del collegio: i componenti del Collegio intervengono alle riunioni del Consiglio Direttivo sezionale, senza diritto di voto ed assistono alle sedute dell'Assemblea dei Soci. E' compito dei Revisori dei conti: <input type="checkbox"/> l'esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del bilancio previsionale della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'assemblea dei Soci; <input type="checkbox"/> il controllo collegiale od individuale degli atti contabili della Sezione o della sottosezione; <input type="checkbox"/> la convocazione dell'assemblea dei Soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o

amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.

L'Organo di controllo, costituito in presenza dei previsti requisiti, esercita le funzioni ad esso attribuitegli dalla legge.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs 117/17 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore) la revisione legale dei conti.

In tal caso esso è composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità statutarie, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali.

Se collegiale, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, soci o non soci, di cui almeno uno in possesso del requisito professionale di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali, eletti dall'Assemblea dei Soci. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'Organo di controllo elegge il Presidente scegliendolo fra quelli, tra i propri componenti effettivi, che siano in possesso del requisito professionale di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali. Esso ha il compito di convocare e presiedere le sedute del Collegio.

I membri effettivi assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee dei Soci.

	<p>L'Organo di controllo deve riunirsi almeno ogni tre mesi, verbalizzando l'oggetto delle riunioni.</p> <p>È compito dell'Organo di controllo:</p> <p>a) l'esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del conto economico di previsione della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'Assemblea dei Soci</p> <p>b) il controllo collegiale od individuale degli atti contabili ed amministrativi della Sezione;</p> <p>c) la vigilanza sul rispetto dello Statuto e dell'eventuale Regolamento;</p> <p>d) la convocazione dell'Assemblea dei Soci , nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili e amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio direttivo.</p>
	TITOLO IV - CARICHE SOCIALI
	<p>Art. 27 - Condizioni di eleggibilità Sono eleggibili alle cariche sociali i Soci con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti: siano iscritti all'associazione da almeno due anni; non abbiano riportato condanne per un delitto non colposo; siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio sociale; siano persone di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal Regolamento generale del Club Alpi no Italiano. La gratuità delle cariche, fatte salve le specifiche previsioni di legge, esclude l'attribuzione e l'erogazione al Socio, di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica Sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione di incarico. Non sono eleggibili alle cariche Sociali o candidabili ad incarichi quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club alpino italiano Sede Legale o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrale o territoriali.</p>
Titolo VI: Amministrazione	TITOLO VII - PATRIMONIO
Art. 31 - Il patrimonio sociale è costituito:	Art. 30 - Patrimonio

<ul style="list-style-type: none"> - da beni immobili e mobili di proprietà della sezione; - da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; - da qualsiasi lascito od altra erogazione a favore della sezione per il raggiungimento degli scopi statutari. 	<p>Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito dai beni mobili e immobili, dal fondo patrimoniale di garanzia, dalle eventuali riserve, dagli utili ed avanzi di gestione e da qualsiasi altro bene o somma che pervenga a qualunque titolo o venga erogata da enti o privati all'Associazione per il raggiungimento degli scopi statutari.</p>
<p>Art. 32 - Le entrate sociali sono costituite:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dalle quote annuali, detratta la parte spettante alla Sede Centrale; • dalle quote di ammissione a socio • da ogni altra contribuzione 	<p>Le entrate sociali sono costituite: dalle quote associative; dai proventi derivanti dalla gestione e dalle altre iniziative assunte; dai contributi di soci benemeriti e di Enti pubblici e privati; da ogni ulteriore entrata a qualsiasi legittimo titolo. I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. È vietata la distribuzione fra i Soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o ca pitale durante la vita dell'Associazione.</p>
<p>Art. 33 - I fondi liquidi della sezione devono essere depositati in un libretto di risparmio o in un conto corrente presso un istituto di credito o presso le Poste italiane. I rappresentanti della associazione, autorizzati a gestire i rapporti con gli istituti bancari o le Poste italiane, sono il Presidente ed il tesoriere, con firma congiunta.</p>	<p>I fondi liquidi dell'Associazione, che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale intestato alla stessa.</p>
	<p>TITOLO VIII AMMINISTRAZIONE</p>
<p>Art. 34 - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo, che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori dei conti, deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione.</p>	<p>Art. 31 - Esercizio sociale Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti o dell'Organo di controllo ove previsto, devono essere presentati all'Assemblea dei Soci per</p>
<p>Art. 35 - Il bilancio espone con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica della associazione. Dal bilancio devono comunque risultare espressamente i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Il bilancio è reso pubblico mediante affissione all'albo sezionale almeno quindici giorni prima della Assemblea annuale.</p>	<p>l'approvazione. Il bilancio reso pubblico mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni antecedenti l'Assemblea dei Soci, deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica della Sezione. Dal bilancio devono espressamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. In caso di scioglimento della Sezione, il patrimonio residuo è devoluto, su designazione dell'assemblea e previo parere positivo dell'Ufficio di controllo, al Raggruppamento Regionale o Provinciale di appartenenza purché costituito in ETS. Ove il Raggruppamento non sia costituito in ETS, il patrimonio sarà devoluto a una o più sezioni, purché costituite in ETS,</p>
<p>Art. 36 - I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E vietata la distribuzione tra i soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi c/o riserve.</p>	<p>appartenenti allo stesso Raggruppamento Regionale o Provinciale o ad altro Raggruppamento.</p>

<p>Titolo VI: Delegati alla Sede centrale ed al Raggruppamento regionale</p>	
<p>Art. 37 - La Sezione è rappresentata all'Assemblea dei delegati ed all'Assemblea regionale da un numero di delegati calcolato in base a quanto stabilito dallo Statuto e dal regolamento generale. Il Presidente è delegato di diritto; gli altri Delegati sono nominati annualmente dall'Assemblea ordinaria. L'incarico è compatibile con le altre cariche sociali.</p>	
<p>Titolo VII: Commissioni</p>	<p>TITOLO V - COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE</p>
<p>Art. 38 - Nell'ambito della Sezione possono essere costituite con delibera del Consiglio Direttivo Commissioni aventi competenza tecnica nei vari rami dell'attività sociale. Le Commissioni sono composte da consiglieri e soci.</p>	<p>IArt. 28 - Commissioni, Gruppi e Scuole Il Consiglio Direttivo può costituire organi tecnici consultivi, commissioni e scuole, formati da Consiglieri e/o Soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero di componenti, le funzioni, i poteri, specialmente definiti in un regolamento predisposto dallo stesso Consiglio Direttivo.</p>
<p>Titolo VIII: Gruppi</p>	
<p>Art. 39 - La Sezione può, con delibera del Consiglio Direttivo, autorizzare la costituzione di gruppi, che si dedicano a particolari attività nell'ambito degli scopi statutari. I componenti dei gruppi devono essere soci del CAI.</p>	<p>Il Consiglio Direttivo può costituire gruppi aventi autonomia tecnico organizzativa ed amministrativa in linea con le direttive sezionali e degli eventuali OTCO/OTTO di riferimento. Tali gruppi operano secondo apposito regolamento sezionale, non hanno rappresentanza esterna né patrimonio autonomo, ma gestiscono direttamente le risorse finalizzate dalla Sezione all'attività del gruppo stesso. E' vietata la costituzione di gruppi di non Soci.</p>
<p>Art. 40 - I gruppi si danno un proprio regolamento, che deve essere approvato dal Consiglio Direttivo della sezione. Il regolamento deve prevedere l'effettuazione di una assemblea annuale; i mandati degli organi direttivi non possono avere durata superiore ai tre anni. I gruppi hanno autonomia amministrativa nei limiti dei fondi a loro disposizione. Gli organi direttivi dei gruppi devono presentare all'approvazione del Consiglio Direttivo della Sezione i programmi ed il rendiconto annuale della gestione; ogni richiesta di contributo o di sponsorizzazione, interna ed esterna, deve essere autorizzata. Essi devono inoltre presentare entro il 30 di giugno l'elenco dei soci che hanno aderito al gruppo per l'anno in corso. Alle sedute del Consiglio Direttivo possono essere chiamati a partecipare i rappresentanti dei gruppi con voto consultivo. I gruppi possono essere sciolti in qualsiasi momento dal Consiglio direttivo con delibera</p>	

<p>motivata. Avverso tale deliberazione è ammesso il ricorso all'Assemblea dei soci.</p>	
<p>Art. 41 - I gruppi, nell'ambito delle loro competenze, possono organizzare corsi con lo scopo di dare una preparazione specifica nelle varie discipline e di prevenire incidenti nello svolgimento delle loro attività. I gruppi non possono organizzare corsi in quelle discipline per le quali è costituita una scuola.</p>	
<p>Art. 42 - Alla data di approvazione del regolamento risultano già costituiti:</p>	
<p>- gruppo speleologico</p>	
<p>- gruppo sci</p>	
<p>Titolo IX: Scuole</p>	
<p>Art. 43 - Le scuole sono una emanazione della Sezione. Il loro regolamento è approvato dalle Commissioni Centrali competenti e ratificato dal Consiglio Direttivo della Sezione. Ai fini amministrativi le scuole sono equiparate ai gruppi. Alla data di approvazione del regolamento sono costituite presso la Sezione: la scuola di alpinismo "Alpi Apuane"; la scuola di sci-escursionismo "Appennino".</p>	
<p>Titolo X: Sottosezioni</p>	<p>Art. 29 - Costituzione Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, costituire una o più Sottosezioni; la Sottosezione fa parte integrante della Sezione agli effetti del tesseramento e del computo del numero dei delegati elettivi all'assemblea e dei delegati del CAI. I Soci della Sottosezione hanno gli stessi diritti dei Soci della Sezione. La Sottosezione dispone del grado di autonomia previsto dall'ordinamento della Sottosezione e del grado di autonomia previsto dall'ordinamento della Sezione, ma in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale. Ha un proprio ordinamento, che non può essere in contrasto con quello della Sezione e che è soggetto all'approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo della Sezione. del Consiglio Direttivo della Sezione.</p>
<p>Art. 44 - Il Consiglio Direttivo può costituire una o più Sottosezioni; ad esso compete il loro eventuale scioglimento. La deliberazione di costituzione o di scioglimento di una Sottosezione deve essere sottoposta alla approvazione del Comitato Direttivo regionale toscano. Le sottosezioni non sono dotate di soggettività distinta da quella della Sezione di appartenenza; non dispongono di autonomia patrimoniale, ma solo gestionale, e non intrattengono rapporti diretti con l'Organizzazione Centrale. Il Consiglio Direttivo della sezione stabilisce annualmente la parte di quota associativa destinata alla gestione di ciascuna sottosezione. Le sottosezioni hanno un proprio regolamento, che non può essere in contrasto con il regolamento sezionale e che diviene esecutivo con la ratifica da parte del Consiglio Direttivo della sezione.</p>	

<p>Art. 45 - In caso di scioglimento della Sottosezione la liquidazione deve essere effettuata sotto il controllo del collegio regionale dei revisori dei conti.</p> <p>Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, restano immediatamente acquisite al patrimonio sezionale.</p>	
<p>Titolo XI: Modificazioni al regolamento</p>	
<p>Art. 46 - Le modificazioni allo Statuto devono essere deliberate dall'Assemblea, valida in prima convocazione con l'intervento di almeno il 50% dei soci, ed in seconda convocazione con qualsiasi numero di intervenuti. Esse devono essere comunque approvate da una maggioranza pari a due terzi dei votanti.</p>	<p><i>Vedi disposizioni finali</i></p>
<p>Titolo XII: Scioglimento della sezione</p>	
<p>Art. 47 - La Sezione può essere sciolta nei casi e con le modalità previste dall'art. VI.4 dello Statuto e dal regolamento generale del CAI. I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio della Sezione anche nel caso di un suo scioglimento e liquidazione.</p> <p>In caso di scioglimento la liquidazione deve essere effettuata sotto il controllo del collegio nazionale dei revisori dei conti. Le attività patrimoniali nette sono assunte in consegna ed amministrate per non più di tre anni dal Comitato Direttivo Regionale e dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del Gruppo Regionale toscano.</p> <p>Non è comunque ammessa la distribuzione al soci, anche parziale ed in qualunque forma, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi o riserve o quote del patrimonio.</p>	
<p>Titolo XIII: Controversie</p>	<p>TITOLO IX - CONTROVERSIE</p>
<p>Art. 48 - Le controversie tra soci della sezione non possono essere deferite all'autofità giudiziaria o ad arbitri estranei al sodalizio, se prima non vengano aditi gli organi interni competenti a giudicare. Dove essere previamente esperito un tentativo di conciliazione, per il quale è competente il Consiglio Direttivo, integrato dai Revisori dei conti.</p> <p>Per i contrasti tra soci o tra soci ed organi del sodalizio vale la normativa dello Statuto e del regolamento generale.</p> <p>Contro le deliberazioni degli organi dell'associazione, che si assumono assunte in</p>	<p>Art. 32 - Tentativo di conciliazione</p> <p>La giustizia interna al Club Alpino Italiano è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale, il secondo a livello centrale. Il Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri è l'organo giudicante di primo grado, il Collegio Nazionale dei Probiviri è l'organo giudicante di secondo grado. Le controversie che dovessero insorgere tra i Soci o fra i Soci ed organi territoriali, relative alla vita sociale, non potranno essere deferite all'autorità giudiziaria, né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, senza che prima vengano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo</p>

<p>violazione delle normative CAI, è ammesso ricorso ai sensi dell'art. IV.V.1 dello Statuto e del regolamento generale CAI.</p>	<p>le norme procedurali stabilite dallo Statuto, dal Regolamento generale, dal Regolamento disciplinare e dal Regolamento per la risoluzione delle controversie e per l'impugnazione di atti e di provvedimenti, e non si sia esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.</p>
<p>Titolo XIV: Disposizioni finali</p>	<p>TITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI</p>
<p>Art. 49 - Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano lo Statuto ed il Regolamento Generale del CAI, nonché la normativa in vigore nel raggruppamento regionale toscano.</p>	<p>Art. 33 - Rinvio alle norme del Club Alpino italiano e alle disposizioni di legge, ed entrata in vigore Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano, la normativa vigente di cui al Decreto Legislativo 117/2017 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore) e relative disposizioni di attuazione nonché, per quanto non previsto dal Codice del Terzo Settore ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile. Il presente ordinamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI. Ogni modifica del presente statuto dovrà essere deliberata a maggioranza dall'Assemblea dei Soci della Sezione. Essa acquisterà efficacia solo dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI.</p>
<p>Art. 50 - Il presente Statuto, approvato all'Assemblea dei soci del 4 marzo 2004 e poi in parte modificato dall'Assemblea straordinaria del 26 ottobre 2007, potrà successivamente essere coordinato dal Consiglio Direttivo per un adeguamento ad eventuali modifiche del regolamento Generale del CAI.</p>	<p>Il suesteso testo è stato approvato dalla Assemblea dei Soci della Sezione di del Club Alpino Italiano nella seduta del giorno </p>
	<p>Il Presidente della Sezione Il Presidente dell'Assemblea</p>